



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio Comunale.

ORDINANZA N° 121/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO che come ogni anno nel semestre autunnale entrano in vigore i provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, misure tendenti al miglioramento della qualità dell'area;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale avente n.° XI/2055 del 31.07.2019, nella quale venivano evidenziate nuove misure per il miglioramento della qualità dell'area, inerenti alla circolazione dei veicoli più inquinanti e l'avvio dei servizi previsti dal progetto denominato MOVE-IN;

VISTA la legge regionale del 11.12.06 n.° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", e in particolare l'articolo 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

VISTO altresì il d.d.G.R. del 11.09.2013 n.° 513 e il n.° 449 del 02.08.2018 che hanno approvato il piano Regionale degli interventi della qualità dell'area (PRIA);

CONSIDERATO che il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi atti alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione su tutto il territorio Comunale, affinché sia perseguito il principio del miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che:

- nell'allegato 1 della d.g.r. 2055/2019 sono specificate tutte le limitazioni previste alla circolazione di mezzi di trasporto pubblici e privati con specifica delle esclusioni e deroghe;
- la deliberazione richiamata prevede altresì l'estensione, per tutto l'anno, della limitazione alla circolazione per tutti i veicoli più inquinanti, ricomprendendo anche gli Euro 3 Diesel;
- in particolare tra le deroghe introdotte da Regione Lombardia, è da porre in evidenza, in quanto particolarmente innovativa, quella per i veicoli aderenti al servizio Move-In, (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) che entra in funzione già dal 1 ottobre 2019 e la cui documentazione è disponibile sul sito istituzionale di regione Lombardia;
- fino al 31 dicembre 2019 rimangono in vigore le precedenti deliberazioni regionali in materia di limitazione del traffico (d.g.r. 7635/2008, 9958/2009, 2578/2014 e 449/2018), mentre la citata e più recente deliberazione del 31 luglio scorso entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020;

REVOCA

L'ordinanza n° 88/2018 prot. n° 18751 del 18.09.2018 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernente la materia citata in oggetto a decorrere dal 31.12.2019.

ORDINA

1. Su tutto il territorio Comunale e fino al 31.03.2020, in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento e secondo le modalità contenute nell'allegato 2 del DGR 449 del 02 agosto 2018 in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR entreranno in vigore le seguenti misure a carattere temporaneo:
 - ✓ **Definite di 1° livello**, (scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni permanenti in vigore):
Divieto di circolazione anche ai seguenti autoveicoli:
 - **Diesel euro 4 veicoli privati dalle 08:30 alle 18:30;**
 - **Diesel euro 3 veicoli privati dalle 08:30 alle 18:30 sabato e festivi;**
 - **Diesel euro 3 veicoli commerciali dalle 08:30 alle 12:30 sabato e festivi;**
 - **Diesel euro 0, 1 e 2 veicoli privati dalle 08:30 alle 18:30 sabato e festivi;**
 - **Diesel euro 0, 1 e 2 veicoli commerciali dalle 08:30 alle 12:30 sabato e festivi;**
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290 comma 4, D.L.gs n.° 152 del 3 aprile 2006 o fino alla sua entrata in vigore e piena operatività della D.G.R. n.° 5656/2016;
3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis del D.L.gs n.° 152 del 03 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
4. Introduzione del limite di 19°C, (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
6. Divieto di spandimento liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- ✓ **Definite di 2° livello**, (scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore):
Divieto di circolazione anche per i seguenti autoveicoli:
 - **Diesel euro 4 veicoli commerciali dalle ore 08:30 alle 12:30;**
 - **Diesel euro 3 veicoli commerciali dalle 08:30 alle 18:30 sabato e festivi;**
1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290 comma 4 del D.L.gs n.à 152 del 03 aprile o fino alla sua entrata e piena operatività della D.G.R. n.° 5656/2016.

ORDINA

Altresì, che su tutto il territorio Comunale è imposto il divieto di transito dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e con esclusione dei giorni festivi, per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli Euro 0 a benzina;
- autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3 diesel;
- Per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0, vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio Comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e senza limitazione alcuna di orario;
- Per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 1, vige il divieto di circolazione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e con esclusione dei giorni festivi, dal 01.10.2019 al 31.03.2020;

- Per gli autobus di categoria M3, di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il trasporto pubblico locale Euro 0, 1 e 2 diesel, , vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio Comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e senza limitazione alcuna di orario;

ESCLUSIONI

Sono escluse dal fermo della circolazione i seguenti tratti stradali ai sensi del punto b3) allegato 1 alla D.G.R. 2055 del 31.07.2019: via Saronno (ex S.S. 527) dal confine col comune di Legnano, Viale Borri, c.so Matteotti ,via Sempione, viale don Minzoni, via L. Morelli fino alla stazione (FNM).

Inoltre, sono esclusi dal fermo della circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazioni di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Si precisa, che tale sistema di abbattimento delle polveri sottili deve essere in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60 comma 4 del D.lgs n. ° 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del Regolamento di esecuzione n.° 495/1992, che siano in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del codice tecnico internazionale della FIVA, rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.L.gs 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. ° 97/24/CEE DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due ruote o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Provinciale, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), con esclusione dei veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di persone portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati per il trasporto del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di Handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

DEROGHE

Sono derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n.° 24/06, i seguenti veicoli fino 31.12.2019:

- veicoli aderenti al Progetto Move-in;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuati con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso, (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni alla guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D e DE, ai sensi dell'articolo 116 del Codice della Strada;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n.° 24/06, i seguenti veicoli dal 01.01.2020 e fino 31.12.2020:

- veicoli aderenti al Progetto Move-in, (modalità per l'adesione allegata alla presente ordinanza);
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E, e BE ai sensi del D.L.gs 285/1992.

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le misure limitative della circolazione veicolare di cui alla presente ordinanza con sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 comma 1 e 13 bis del D.L.gs 285/92 e s.m.i., ossia sanzione pecuniaria che va da euro 164,00 a euro 664,00;
- L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.L.gs 267/2000 con sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00, da applicare secondo le procedure previste dalle Legge 689/81;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

INFORMA

Settore: Polizia Locale – Servizio di polizia stradale Responsabile del servizio: Dr. Francesco Nicastro Responsabile dell'ufficio e del procedimento Vice Commissario Dr. Marco Gorrasi
--

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.L15.regione.lombardia.it) e ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it). Nella fattispecie, l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti con "rappresentazione semaforica", lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, ufficio Ecologia;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, lì 01.11.2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro

Documento informatico formato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.